

Comune di Valprato Soana (Torino)

**APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 15.12.2021  
TRA IL COMUNE DI VALPRATO SOANA E LA REGIONE PIEMONTE PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN “PERCORSO FUN BOB COMPRENSORIO CIAVANASSA E  
POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE  
CONNESSE” - DECRETO SINDACALE N. 1/2022**

DECRETO SINDACALE

N. 1 in data 04.01.2022

*Prot. N. 25 del 04.01.2022*

IL SINDACO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

DATO ATTO che:

-il Comune di Valprato Soana ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 27 marzo 2019 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 11 aprile 2019;

-con Decreto Sindacale n. 3 del 13.07.2020 è stato nominato il dott. Giuseppe COSTANTINO (Segretario Comunale del Comune di Valprato Soana) quale Responsabile del procedimento di Accordo di programma (RAP) e con Decreto Sindacale del 01.04.2019 il geom. Emanuele BETTASSA quale Responsabile dell'Intervento (RUP);

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 14.10.2019 è stato approvato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di realizzazione di un “Percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse” a firma dell'ing. Roberto MATTASOGLIO iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia Vercelli al n. A566 dello Studio Associato Insieme Ingegneria con sede in Corso Roma n. 17 a Varallo (VC) per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00;

-che nel corso della Conferenza conclusiva in data 21 luglio 2019 le Parti (Regione Piemonte e Comune di Valprato Soana) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

Vista la D.G.R. n. 39 – 4096 del 12 novembre 2021 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 37 del 28 settembre 2020 del Comune di Valprato Soana di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

PRESO ATTO che l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente in data 13.12.2021 dal Sindaco del Comune di Valprato Soana ed in data 15.12.2021 dal Presidente della Regione Piemonte;

RICORDATO che a norma dell'articolo 8 della D.G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il

Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;  
RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall'articolo 9 dell' Accordo stesso;  
RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

decreta

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 13.12.2021 dal Sindaco del Comune di Valprato Soana ed in data 15.12.2021 dal Presidente della Regione Piemonte finalizzato alla realizzazione di un "Percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse".

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da N. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di costituire a norma dell'articolo 9) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Valprato Soana o suo delegato;
- Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4.- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO  
(Francesco arch. BOZZATO)

*Allegato al Decreto Sindacale N. 1. del 04.01.2022*

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI VALPRATO SOANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN “PERCORSO FUN BOB COMPENSORIO CIAVANASSA E POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE CONNESSE”.**

**PREMESSO CHE**

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006”, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l’approvazione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006”;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione “PAR FSC 2007/2013” - di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d’investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d’investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

**TENUTO CONTO CHE**

Il Comune di Valprato Soana ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all’offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante un procedimento di Accordo di programma, siglato in data 16 febbraio 2005 ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e finalizzato allo sviluppo delle aree turistiche montane e alla valorizzazione del sistema neve, laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori e

necessarie attività di intervento in un'ottica di complementarità e continuità;

le risorse messe a disposizione del sopra citato Accordo di programma sottoscritto il 16 febbraio 2005 attuativo del “Piano degli interventi” inerente l’ambito provinciale del Torinese – Valli di Lanzo e del Canavese, Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16 marzo 2004 - hanno consentito al Comune di Valprato Soana la realizzazione della “Casa del Fondo e il completamento della pista da Fondo”;

ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Valprato Soana nell’ambito del “Sistema neve regionale” si rende necessario la realizzazione di un percorso Fun Bob e il potenziamento degli impianti esistenti;

la DGR n 39-4096 del 12.11.2021 avente ad oggetto “ Dlgs 267/2000, articolo 34. Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e approvazione, per l’anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di programma” individua, tra i criteri prioritari per il 2021, il “Miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e di fruizione dell’offerta turistica e sportiva”;

nell’elenco degli interventi previsti nell’allegato B della citata deliberazione viene riportato il “PERCORSO FUN BOB COMPENSORIO CIAVANASSA E POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE CONNESSE”, in quanto questo intervento consentirebbe il miglioramento della qualità dell’offerta sportiva di tale territorio e permetterebbe altresì il potenziamento degli impianti esistenti;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico di questo territorio montano si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Valprato Soana di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione di un “Percorso Fun Bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse;

con nota prot. n. 2044 dell’11 dicembre 2018 il Comune di Valprato Soana ha proposto l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti il cui progetto di fattibilità tecnico ed economica, dell’importo di euro 1.100.000,00, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 67. del 14-10. 2019;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Decreto n. 3 del 13.7.2020 il Sindaco di Valprato Soana ha provveduto a nominare il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona Giuseppe Costantino

## **CONSIDERATO**

che il Comune di Valprato Soana ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 27 marzo 2019 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 11.04 2019;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 21.7 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti del Settore Sport e Tempo Libero) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dei relativi Allegati 1°) (schede intervento) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

## **TRA**

**La REGIONE PIEMONTE** rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 36-4187 del 26.11.2021 di seguito, per brevità citata come "Regione";

**E**

**Il Comune di Valprato Soana** rappresentato dal Sindaco Francesco Bozzato, domiciliato per la carica in Via Roma n. 32 – Valprato Soana in attuazione di quanto previsto con la D.G.C. n. 37 del 28.9.2020 di seguito, per brevità citato come "Comune"

## **SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Articolo 1 Premesse ed allegati**

Le premesse e l'Allegato 1a) denominato "Schede Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Scheda Intervento" sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

## **Articolo 2**

### **Finalità dell'Accordo**

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione di un “Percorso Fun Bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse” di cui all’ Allegato 1a), che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individuano il soggetto attuatore, l’entità dei finanziamenti e i relativi costi delle iniziative, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l’attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse.

## **Articolo 3**

### **Soggetti sottoscrittori**

I soggetti sottoscrittori dell’ Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Valprato Soana;

## **Articolo 4**

### **Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrativecoinvolte**

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell’ Accordo di programma, è il Comune di Valprato Soana.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma (RAP) è dr Giuseppe Costantino in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l’ Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell’ intervento è il Comune di Valprato Soana.

## **Articolo. 5**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l’intervento di cui all’ Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell’ Accordo;
- per “soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell’ Accordo e realizzatore dell’ intervento” il Comune di Valprato Soana;
- per “Intervento”, il progetto di cui all’ Allegato 1);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’ attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all’ Allegato 1);
- per “Responsabile dell’ Attuazione dell’ Accordo di programma”(RAP), il designato dal Comune di Valprato Soana per il coordinamento e la vigilanza sull’ attuazione dell’ Accordo; per “Responsabile dell’ Intervento” (RUP): il designato del Comune di Valprato Soana;
- per “Collegio di vigilanza”, l’ organismo di cui al successivo articolo 9.

## **Articolo 6**

### **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.100.000,00.
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 990.000,00, mediante le risorse resedisponibili sul cap. 218391 del Bilancio 2021/2023.
- Il Comune di Valprato Soana farà fronte, per l'importo di euro 110.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 3413 Missione 06.01.2. del Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per il “Potenziamento e riammodernamento impianti di innevamento programmato” risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella “scheda intervento” allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

## **Articolo 7**

### **Liquidazione del finanziamento**

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

#### **a. Primo acconto:**

**30%** del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Valprato Soana. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritta comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

**b. Secondo acconto:**

**50%** del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

**c. Saldo:**

**20%** del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa.

Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero.

## **Articolo 8 Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
  - la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Valprato Soana, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
  - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
  - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
  - d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

## **Articolo 9 Collegio di vigilanza**

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Valprato Soanao da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

## **Articolo 10 Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione,

applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

### **Articolo 11 Responsabile dell'intervento**

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

### **Articolo 12 Controlli**

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

### **Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a telescopo;
- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

#### **Articolo 14** **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### **Articolo 15** **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.

3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

#### **Articolo 16** **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 17** **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni

ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

### **Articolo 18**

#### **Modifiche dell'Accordo**

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

### **Articolo 19**

#### **Varianti urbanistiche**

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

### **Articolo 20**

#### **Dichiarazione di pubblica utilità**

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1a) l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

### **Articolo 21**

#### **Informazione e pubblicità**

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

### **Articolo 22**

#### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il

presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

### **Articolo 23 Pubblicazione**

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Valprato Soana che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria

dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

### **Articolo 24 Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto: Regione Piemonte

Comune di Valprato Soana.

Allegati al presente Accordo:

- Schede intervento – allegato 1).